

## Le Garanzie Fidejussorie

La cauzione è lo strumento attraverso il quale il fidejussore assume l'onere del risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione totale o parziale di una obbligazione.

La cauzione, originariamente definita nella forma di "deposito in numerario" ed oggi rappresentata dal "titolo di polizza", consente di evitare l'immobilizzo di denaro, titoli o prestazione di garanzia reale, senza impatto sulla liquidità bancaria ma creando unicamente "impegni di firma".

### I vantaggi

- Le polizze fidejussorie sono accettate da tutti gli Enti Pubblici
- Sono uno strumento agile, giuridicamente identico ad altre forme di garanzia
- Permettono contratti per obbligazioni di varia natura, grazie alla loro flessibilità
- Assicurano l'assistenza per il rilascio di garanzie in Italia e all'estero
- Costituiscono plafond operativo aggiunto agli usuali affidamenti bancari
- Evitano immobilizzazioni di denaro, titoli o impegno di fidi bancari
- Eliminano la prestazione oppure il vincolo di garanzie reali
- Rendono disponibili i castelletti bancari per le effettive necessità finanziarie del ciclo produttivo

**Puglia Fideiussioni**  
[www.pugliafideiussioni.it](http://www.pugliafideiussioni.it)

Services listed in boxes:

- POLIZZA DANNI CATASTROFALI
- CAUZIONE DEFINITIVA
- GARANZIA PERMUTA IMMOBILIARE
- GARANZIA DEL PROGETTISTA
- POLIZZA R.C. IMPRESA
- FIDEISSIONI AGEA
- GARANZIA OPERE DI URBANIZZAZIONE
- CAUZIONE PROVVISORIA
- POLIZZA C.A.R.
- GARANZIA CANONI DI LOCAZIONE
- FIDEISSIONI INGRESSO STRANIERI IN ITALIA
- GARANZIA ACCONTI VERSATI IMMOBILI IN COSTRUZIONE
- ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA
- GARANZIA RIMBORSO CREDITO I.V.A.
- POLIZZA R.C. PROFESSIONALE
- POLIZZA TUTELA LEGALE
- CAUZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PUBBLICI
- POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE
- POLIZZE RISCHI TECNOLOGICI
- GARANZIA PER ANTICIPAZIONE
- GARANZIA PER I SALDI
- GARANZIA ONERI DI URBANIZZAZIONE



FINANZIARIA ROMANA  
Agenzia 311  
BARI

**FUTURO ASSIFIN**  
**PUGLIA FIDEIUSSIONI**

Via Giuseppe Albanese, 57-70124 Bari (BA) Italy

Ufficio: 0804033844 Mobile: 3467308664

[www.futuroassifin.com](http://www.futuroassifin.com) - [www.pugliafideiussioni.it](http://www.pugliafideiussioni.it)

**CODICE degli Appalti**  
**FUTURO ASSIFIN**  
**INSURANCE MULTIBRAND**  
[www.futuroassifin.com](http://www.futuroassifin.com)

**Puglia Fideiussioni**  
[www.pugliafideiussioni.it](http://www.pugliafideiussioni.it)  
**GUARANTEES SPECIALIST**



[www.pugliafideiussioni.it](http://www.pugliafideiussioni.it)

## Appalti Pubblici D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



### CAUZIONE PROVVISORIA

Di importo generalmente pari al 2% dell'importo a base d'asta, prevista nella maggior parte degli appalti banditi dalla committenza pubblica per l'assegnazione di lavori, forniture o servizi, con lo scopo di garantire la serietà dell'offerta presentata dal concorrente e, in caso di aggiudicazione, l'impegno dell'impresa aggiudicataria di firmare il conseguente contratto definitivo, osservando tutti gli obblighi che ne derivano.

### CAUZIONE DEFINITIVA

Di importo generalmente pari al 10% dell'importo contrattuale salvo gli incrementi dovuti al ribasso offerto negli appalti di lavori, deve essere presentata dall'aggiudicatario dell'appalto a garanzia di tutte le obbligazioni e oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto con il quale viene assegnata la commessa.

### FIDEISSIONI PER ANTICIPAZIONI

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

### RATA DI SALDO

Dell'importo pari alla rata di saldo dovuta a titolo di rateo finale del corrispettivo per il contratto ultimato, maggiorata degli interessi, consente all'appaltatore di riceverne il pagamento anticipatamente alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte delle obbligazioni assunte conseguente all'atto di collaudo o di regolare esecuzione.

### POLIZZA C.A.R. APPALTI PUBBLICI

La polizza C.A.R. (Contractor's all risks) è una copertura assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

### POLIZZA INDENNITARIA POSTUMA DECENNALE

Per lavori pubblici di importo particolarmente rilevante, fissato con D.M. 1 dicembre 2000, in somme superiori al controvalore in euro di 10 milioni di DSP (circa 12 milioni di Euro), l'appaltatore dovrà stipulare:

- una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di gravi difetti costruttivi e di rovina totale o parziale dell'opera;
- una seconda polizza, della medesima durata decennale, che copra la responsabilità civile verso danni a terzi. Tali polizze devono essere prestate all'atto di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e quindi alla cessazione dell'efficacia della garanzia definitiva; il loro perfezionamento è condizione essenziale per il pagamento all'appaltatore della rata di saldo.

Per la polizza decennale il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata, con limite massimo di 14 milioni di euro.

Per la responsabilità civile verso terzi, il massimale assicurato non deve essere inferiore a 4 milioni di euro.